

Disegno di legge
concernente:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)

Relazione

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una specifica disciplina dei rapporti tra Regioni e Unione europea nei nuovi articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo agli enti regionali la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite all'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni: viene in questo modo a determinarsi un importante ruolo regionale nella cd. fase discendente relativa all'adeguamento del proprio ordinamento al diritto comunitario.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la propria partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea, nonché le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari con l'emanazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi normativi comunitari*), la quale ha introdotto la legge comunitaria regionale annuale, quale strumento specifico per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario.

Tale strumento legislativo consente di adeguare periodicamente l'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'approvazione di regolamenti o direttive comunitarie, alle sentenze della Corte di Giustizia ed in generale attuare altri provvedimenti o decisioni, anche di rango amministrativo, che comportino l'obbligo di adeguamento o ai quali la Regione intenda comunque asseverarsi.

A tale proposito l'art. 3 della legge regionale 10/2004 stabilisce al comma 3 che nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria "la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione".

In particolare, lo stato di conformità agli obblighi comunitari dell'ordinamento regionale va verificato in relazione a:

- I. reclami e procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto comunitario da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- II. provvedimenti regionali di attuazione di norme comunitarie e di sentenze della Corte di Giustizia;
- III. questioni relative agli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), già art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE).

I. Procedure d'infrazione

Si elencano di seguito le procedure d'infrazione promosse nei confronti della Repubblica italiana ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardanti la Regione Friuli Venezia Giulia:

- **Procedura 2003/2077 (Discariche abusive sul territorio nazionale):** con sentenza del 26 aprile 2007 in causa C- 135/05 la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi di cui alle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31 relative ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti. Con nota dell'8 maggio 2007 la Commissione ha

chiesto di ricevere entro il 26 giugno 2007 informazioni sui provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza medesima.

La Commissione europea, con lettera di messa in mora ex articolo 228 TCE del 31 gennaio 2008 ha assegnato alla Repubblica italiana il termine di mesi due a partire dal 4 febbraio 2008 per inviare osservazioni.

Il 25 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato un parere motivato ai sensi dell'art. 228 TCE per il permanere in Italia del fenomeno dello smaltimento illegale e incontrollato di rifiuti e pertanto per la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007. Il 13 agosto 2009 la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha inviato le informazioni richieste agli Uffici statali. A seguito di ulteriore richiesta del Ministero competente, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha inviato i dati aggiornati con nota Prot. 30710/E/28/30 del 22 ottobre 2009. Un ulteriore aggiornamento del Ministero dell'Ambiente è stato inviato da Italrap alla Commissione il 30 ottobre 2009.

Con nota Prot. 5121 del 28 gennaio 2010, la Direzione competente ha inviato i dati aggiornati sulle situazioni di abbandono dei rifiuti.

Il 4 e 11 marzo 2010 Italrap ha comunicato alla Commissione il nuovo aggiornamento ricevuto dal Ministero dell'ambiente del 19 febbraio 2010.

Con nota Prot. 29477 del 5 maggio 2010 la Direzione competente ha inviato i dati aggiornati sulle situazioni di abbandono dei rifiuti.

Il 24 giugno 2010 Italrap ha comunicato alla Commissione il nuovo aggiornamento ricevuto dal Ministero dell'ambiente del 14 giugno.

Con nota Prot. 54320E/28/30 del 9 settembre 2010 la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha inviato i dati aggiornati sulle situazioni di abbandono dei rifiuti ed il 9 febbraio 2011, con nota Prot. 5341, ha comunicato al Dipartimento politiche comunitarie e agli uffici statali e regionali competenti i dati relativi alle situazioni di abbandono dei rifiuti sul territorio regionale, che registrano un miglioramento della situazione rispetto alla precedente segnalazione.

- **Procedura 2004/2034 (Trattamento delle acque reflue urbane):** dopo la lettera di messa in mora del 9 luglio 2004, la Commissione europea ha inviato in data 17 ottobre 2007 una lettera di messa in mora complementare segnalando che alcuni agglomerati presenti nella nostra Regione non hanno un impianto di trattamento delle acque reflue urbane conforme alle previsioni della direttiva 91/271/CEE. In particolare, è stato evidenziato che rispetto agli agglomerati già segnalati nella precedente messa in mora, un agglomerato sito a San Dorligo della Valle non è conforme e per uno a Monfalcone non sono state rese informazioni chiare, mentre per un agglomerato sito a Cervignano del Friuli non è stata data alcuna informazione; tra gli agglomerati non segnalati in precedenza, un agglomerato sito a San Giorgio di Nogaro risulta non avere reso informazioni chiare.

Con parere motivato del 19 febbraio 2009, la Commissione europea ha segnalato che, nonostante le informazioni inviate dalla Repubblica italiana, alcuni agglomerati non risultano tuttora soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE. Per la nostra Regione, in particolare, il parere motivato segnala tre agglomerati non conformi: Cervignano del Friuli, Monfalcone e San Dorligo della Valle.

Il Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. ALP9-37587/E/28/152 e con e-mail del 6 marzo 2008 le informazioni richieste.

L'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Ambiente è stato inviato il 24 aprile 2009 da Italrap alla Commissione. Il 5 maggio 2010 i Commissari hanno stabilito di ricorrere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il 24 novembre 2010 la Commissione ha riconfermato la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia.

- Procedura 2007/4717 (Applicazione dell'art. 13(1) della direttiva 96/82/CE (Seveso) nella Provincia di Trieste): Con nota SG-Greffe (2010) D/14923 dell'1 ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato un parere motivato segnalando la permanenza della non conformità alla direttiva 96/82/CE per i Comuni di Trieste e Muggia, e chiedendo di conformarsi al parere motivato medesimo entro il 1 dicembre 2010.

Con nota Prot. 9551/UO/DIR/LEG del 23 novembre 2010 della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie sono state comunicate al Dipartimento politiche comunitarie le due note di riscontro dei due Comuni come concordate con gli uffici regionali competenti, trasmesse poi a Itarap dal Dipartimento politiche comunitarie con nota Prot. 27 dd. 25 novembre 2010 e trasmesse da Itarap alla Commissione il 30 novembre 2010.

Il Comune di Muggia con nota del 3 marzo 2011 ha comunicato le nuove azioni adottate, e tale nota è stata trasmessa a Itarap con nota del Dipartimento politiche comunitarie del 28 marzo 2011.

- Procedura 2008/2071 (Autorizzazioni ai sensi della direttiva IPPC "integrated pollution prevention and control"): Il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 226 TCE per non corretta applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento da parte della Repubblica italiana e ha assegnato il termine del 2 aprile per fornire risposte. Il Ministero dell'Ambiente ha richiesto il 17 febbraio 2009 la compilazione di un prospetto con le informazioni da inviare alla Commissione europea e ha inviato un sollecito il 3 aprile 2009. La Regione ha fornito le informazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente con nota Prot. 11269/E/54/372 del 21 aprile 2009.

L'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Ambiente è stato trasmesso da Itarap alla Commissione il 18 novembre 2009.

Il 20 novembre 2009 la Commissione ha deciso il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

La Regione ha fornito una relazione in data 2 marzo 2010.

Con nota del 20 aprile 2011 Itarap ha trasmesso una comunicazione della Commissione europea con la quale si richiedono entro il 31 maggio 2011 informazioni sulle misure adottate in conseguenza della sentenza del 31 marzo 2011 in causa C-50/10 della Corte di Giustizia emessa a seguito del deferimento promosso dalla Commissione europea.

Con nota Prot. 15551 del 29 aprile 2011, la Direzione competente ha fornito al Ministero dell'ambiente un quadro sintetico dello stato di attuazione della disciplina IPPC degli impianti esistenti.

- Procedura 2008/2164 (Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia): con lettera di messa in mora C(2008) 7233 del 27 novembre 2008, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 TCE, ritenendo che essa, applicando un'aliquota d'accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per motori nella Regione Friuli Venezia Giulia sia venuta meno agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE. Itarap ha trasmesso alla Commissione l'1 aprile 2009 la citata nota della Regione e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze. Con nota del 27 gennaio 2010 la Commissione europea ha chiesto informazioni entro il 29 marzo 2010 sulla provenienza dei dati inseriti nei diagrammi statistici relativi alle fluttuazioni dell'importo dei rimborsi effettuati in un determinato periodo, sul metodo di calcolo dei rimborsi stessi, nonché sul funzionamento del sistema informatico di cui alla LR 47/1996, recante "Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali."

Con nota Prot. 3-1245/UCL del 2 febbraio 2010 e con nota Prot. 771 del 3 febbraio 2010 il Ministero dell'economia e finanze e il Dipartimento politiche comunitarie hanno richiesto alcuni dati aggiuntivi per la Commissione europea, rispettivamente entro il 24 febbraio 2010 e il 22 marzo 2010.

Con nota Prot. 1331/UO/DIR della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie del 24 febbraio 2010 sono stati forniti gli elementi di riscontro da parte della Regione.

Successivamente sono stati predisposti ulteriori elementi di risposta ai quesiti della Commissione europea, trasmessi dalla Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie con nota Prot. n. 2092/UO/DIR/LEG del 26 marzo 2010 al Dipartimento politiche comunitarie, che ha provveduto al successivo inoltro a Italtap con nota Prot. DCPC 2465 P-2.36.4.19 del 26 marzo 2010.

- Procedura 2008/2194 (Qualità dell'aria: concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente):

con lettera di messa in mora C(2009)0286 del 29 gennaio 2009 la Commissione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE, ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana con riferimento all'attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. La Regione è coinvolta per almeno due agglomerati nella zona triestina e pordenonese. La Commissione ha assegnato il termine di due mesi per presentare osservazioni. L'Italia ha deciso congiuntamente con le Regioni coinvolte di richiedere una deroga per il superamento del PM10 ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2008/50. La deroga è stata chiesta il 27 gennaio 2009, e a tal fine sono stati inviati dei dati raccolti in tabelle.

Poiché ogni Regione coinvolta e lo Stato devono presentare un piano di qualità dell'aria, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 537 del 12 marzo 2009 un progetto di piano, che è stato comunicato dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con nota Prot. ALP. 10-7922 del 17 marzo 2009 al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'elaborazione della risposta italiana alla Commissione europea. Il 25 marzo 2009 la Commissione europea ha chiesto ulteriori informazioni rispetto ai dati forniti per la richiesta di deroga. Con nota Prot. 10263-E/28/203 dell'8 aprile 2009, la Regione ha inviato al Ministero competente le informazioni integrative richieste dalla Commissione europea.

Con decisione del 28 settembre 2009 la Commissione europea ha sollevato obiezioni circa la notifica di una deroga da parte dello Stato italiano all'obbligo di applicare valori limite giornalieri di PM10 in alcune zone della Regione e stabilisce alcuni obblighi di relazione dello Stato italiano entro determinate scadenze.

Il 24 novembre 2010 è stato deciso il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia.

Con nota prot. 6511 dell'8 marzo 2011 il Ministero degli esteri informa che la Commissione europea ha presentato ricorso avverso lo Stato italiano ai sensi dell'art. 258 TFUE presso la Corte di Giustizia e ha chiesto di avere elementi per la difesa in giudizio entro il 5 aprile 2011.

Con nota prot. 7554 dell'1 aprile 2011 la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha inviato una relazione riepilogativa degli elementi utili per la difesa in giudizio dello Stato italiano in risposta alla richiesta pervenuta dal Ministero affari esteri.

- Procedura 2008/4908 (Concessioni del demanio pubblico marittimo): con lettera di messa in mora C(2009) 0328 del 29 gennaio 2009 la Commissione europea, ai sensi dell'art. 226 TCE, ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana con riferimento alle concessioni del demanio pubblico marittimo per le quali sia previsto un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente. La Commissione ha assegnato il termine di due mesi per presentare osservazioni.

La Giunta regionale, con deliberazione di generalità 731 del 26 marzo 2009 ha approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria regionale 2008, recante le opportune modifiche all'art. 9 della legge regionale 22/2006. Il disegno di legge è stato comunicato a Italtap con nota del Dipartimento politiche comunitarie Prot. 3742 del 2 aprile 2009.

Con nota del 4 agosto 2009 la Commissione europea ha chiesto aggiornamenti sulle modifiche legislative nazionali e regionali richieste.

Italtap ha comunicato l'art. 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che rivede le

norme per il rilascio delle concessioni beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative e con successiva nota ha comunicato la soppressione del secondo periodo dell'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione.

Con lettera di costituzione in mora complementare del 5 maggio 2010 la Commissione europea segnala, in particolare, il contrasto del combinato disposto dell'art. 1 della legge 25/2010 e dell'art. 1 del decreto legge 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiedendo chiarimenti entro due mesi a decorrere dal 7 maggio 2010.

In risposta alla lettera di messa in mora complementare, Italrap ha inviato alla Commissione un progetto normativo a modifica del decreto legge 400/1993, con il quale viene eliminato dal quadro normativo italiano il diritto di insistenza per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, da un apposito emendamento, approvato dal Senato al disegno di legge comunitaria 2010, costituito dall'art. 14 dell'A.C. 4059 ora all'esame della Camera.

Quanto alla normativa regionale, va segnalato che la norma inserita nel disegno di legge comunitaria regionale 2008 al fine di risolvere il contenzioso è stata modificata con un emendamento consiliare e che il testo definitivo (l'art. 36, comma 2, della legge regionale 13/2009 (legge comunitaria 2008)) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233 del 23 giugno 2010, per contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

- Procedura 2009/2001 (Cittadini comunitari e di paesi terzi soggiornanti): con nota prot. D15540 del 10 dicembre 2008 la Commissione europea ha prospettato il contrasto di un'ordinanza del Sindaco di Azzano Decimo che dispone l'esclusione dei cittadini extracomunitari e comunitari residenti nel territorio comunale dalle prestazioni del sistema integrato di servizi sociali con la direttiva 2004/38/CE, che disciplina i diritti dei cittadini comunitari e delle loro famiglie che si muovono e soggiornano sul territorio degli Stati membri, e con la direttiva 2003/109/CE, riguardante lo status dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Con nota prot. 22722 del 21 ottobre 2010 il Sindaco di Azzano Decimo ha comunicato l'avvenuta revoca dell'ordinanza 4/2008, che è stata comunicata in data 2 novembre 2010 al Dipartimento politiche comunitarie e a sua volta comunicata alla Commissione il giorno 4.11.2010 da Italrap.

Con lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE del 6 aprile 2011 la Commissione europea ha contestato la violazione della direttiva 2003/109/CE da parte delle leggi regionali 9/2008, 12/2009, 18/2009 e 7/2010, assegnando il termine di due mesi per rispondere.

Con deliberazione di generalità 762 del 29 aprile 2011 la Giunta regionale ha discusso una bozza di disegno di legge regionale di modifica delle norme regionali contestate e ha stabilito di verificare con le autorità statali la possibilità che le modifiche da apportare alla normativa vigente contemperino le esigenze di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni con l'esigenza di tutela dei cittadini residenti.

- Procedura 2009/2034 (Trattamento delle acque reflue urbane): con lettera di messa in mora del 25 giugno 2009 la Commissione europea, sulla base delle informazioni fornite nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/2034, ha denunciato la presenza di 534 agglomerati con oltre 15.000 a.e. che scaricano in aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271 (mentre la procedura 2004/2034 considera gli agglomerati che scaricano in aree normali) e non conformi alla direttiva medesima.

Italrap ha trasmesso le osservazioni alla Commissione il 27 e 29 ottobre 2009, per il Friuli si tratta di numerosi Comuni, incluso l'agglomerato di Aviano.

II. Attuazione di norme comunitarie e di sentenze della Corte di Giustizia nel 2010

II.1. Mancata emanazione della legge comunitaria regionale 2009

Come ricordato, La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea nonché le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari con la legge comunitaria regionale (legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 recante *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi normativi comunitari*).

Per l'anno 2009, tuttavia, con generalità n. 826 dd. 28.4.2010, la Giunta regionale ha preso atto dell'insussistenza di procedure di infrazione aperte ulteriori - rispetto a quelle già considerate ai fini della predisposizione della legge regionale 13/2009 (legge comunitaria 2008) - che richiedessero soluzione a livello legislativo, nonché della mancanza di direttive da attuare nelle materie di competenza regionale. Per tale motivo non si è proceduto alla predisposizione della legge comunitaria 2009.

II.2 Presa d'atto della decisione della Commissione europea C (2010)5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della decisione C (2007) 5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Friuli Venezia Giulia in Italia

Con **deliberazione del 14 gennaio 2010, n. 19, pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 4 del 27 gennaio 2010**, la Giunta Regionale ha preso atto della decisione della Commissione europea C (2010)5 del 4 gennaio 2010 che ha adottato Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013, aggiornato e revisionato ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) 1083/2006. La proposta di revisione del programma operativo è stata ritenuta giustificata dalla Commissione Europea a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi e le nuove spese derivanti dalle modifiche apportate sono state ritenute ammissibili a decorrere dal 6 agosto 2009.

II. 3 Attuazione del regolamento (UE) N. 1204/2009 della Commissione del 4 dicembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 968/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

Con **decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 73** (Modifiche del Piano di Azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006 e del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero) **pubblicato sul BUR n. 17 del 28 aprile 2010**, sono state approvate le modifiche al Piano di Azione regionale in attuazione del regolamento (UE) N. 1204/2009. In particolare, è stata posticipata di un anno la data entro cui possono essere considerate ammissibili le spese sia la data entro cui possono essere effettuati i pagamenti degli aiuti.

II. 4 Presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2343) del 20 aprile 2010 che modifica la decisione C(2007)6584 che adotta il programma operativo "Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale

comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia

Con **deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2010, n. 911** (Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013. Presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2343) che modifica il programma operativo Italia-Slovenia 2007-2013) **pubblicata sul BUR n. 21 del 26 maggio 2010**, si è preso atto della decisione C(2343) del 20 aprile 2010 della Commissione Europea, che ha approvato la proposta di revisione del Programma operativo, redatta dal Comitato di Sorveglianza, ritenendola giustificata da difficoltà di implementazione, tali da richiedere modifiche alla descrizione del sistema di gestione e controllo.

II. 5 Attuazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

Con **decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2010, n. 126, pubblicato sul BUR n. 24 del 16 giugno 2010**, è stato emanato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti a favore delle aziende viticole ad indirizzo biologico danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) nel corso dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7/2000. In particolare, gli aiuti in questione sono concessi esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'ambito degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui al Regolamento (CE) 1535/2007.

II. 6 Attuazione regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Con **decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 5 agosto 2010, n. 1676** (Regg. (CE) n. 1234/2007, art. 103 septdecies, e n. 555/2008. Promozione mercati Paesi terzi. Attuazione DM MIPAF n. 4123 del 22 luglio 2010), **pubblicato sul BUR n. 33 del 18 agosto 2010**, è stata data attuazione all'art. 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, in tema di promozione sui mercati dei paesi terzi. In particolare, in conformità alle previsioni del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4123 del 22 luglio 2010 concernente le modalità attuative della misura "promozione sui mercati dei Paesi terzi" prevista dall'OCM Vino, la Regione si è impegnata a promuovere la promozione di taluni vini a DOC, tra cui Vitouska, Malvasia, Terrano e Glera.

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2010, n. 1680** (REG. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 - Allegati XI ter e XV bis - Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine i cui prodotti di base sono stati sottoposti a operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale) **pubblicata sul BUR n. 37 del 15 settembre 2010**, si è consentito, in conformità alle circolari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 13647 di data 9 settembre 2009 e n. 2055 di data 15 settembre 2009, il raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol. per i vini a denominazione di origine, la cui zona di produzione delle uve ricade in tutto o in parte nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che siano stati ottenuti ricorrendo alla pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico naturale,

ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica.

Con **deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2010, n. 1725** (Reg. (CE) n. 1234/2007 del 22.10.2007, e DM 27 novembre 2008, n. 5396, art. 5, come sostituito dal DM 4 agosto 2010, n. 7407. Usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione. Tempi e modalità per l'uso agronomico per la campagna vitivinicola 2010 – 2011) **pubblicata sul BUR n. 37 del 15 settembre 2010**, è stata data attuazione all'allegato XV ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, come introdotto dal regolamento (CE) n. 491/2009, che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare i cd. sottoprodotti, affinché gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri. In particolare, con la delibera regionale in questione, sono state approvate ulteriori disposizioni applicative in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna viticola 2010-2011, in conformità al decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 nonché al decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

II. 7 Attuazione Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Con **deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2010 n. 495, pubblicata sul BUR n. 13 del 31 marzo 2010**, è stato disciplinato il regime di condizionalità nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in conformità alle previsioni del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009.

Con successiva **deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2010 n. 2273, pubblicata sul BUR n. 48 del 1 dicembre 2010**, la citata deliberazione 495/2010 è stata modificata, con sostituzione di un allegato tecnico (Allegato 2: Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali).

III. Aiuti di Stato

Con riferimento agli Aiuti di Stato, per l'anno 2010 nei confronti della Regione **non sono state adottate decisioni negative** né ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, né ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

IV. Relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria regionale 2010

Il **Capo I** del presente disegno di legge precisa le finalità della legge, indicando le direttive attuate e le leggi regionali modificate per effetto dell'adeguamento alla normativa comunitaria, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il **Capo II** del presente disegno di legge dispone l'attuazione nel territorio regionale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno meglio nota come "direttiva servizi" o "direttiva Bolkenstein", in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno decreto).

Al fine di inquadrare correttamente il presente intervento legislativo, va ricordato che la Regione ha già provveduto a dare una prima attuazione alla direttiva 2006/123/CE con due successive leggi comunitarie: la legge regionale 7/2008 (legge comunitaria 2007) e la legge regionale 13/2009 (legge comunitaria 2008).

Al riguardo, occorre premettere che la direttiva servizi mira ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri, al fine di creare un vero e proprio mercato dei servizi all'interno dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito, inoltre, è quello di allargare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi. A tale scopo, l'esigenza di eliminare gli ostacoli giuridici alla realizzazione di un mercato unico dei servizi va temperata con la garanzia del mantenimento di un equilibrio tra l'apertura dei mercati e la tutela del consumatore, nel rispetto dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi previsti rispettivamente dall'articolo 43 e 49 del Trattato CE.

La direttiva in parola, infatti, da un lato stabilisce un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei cd. settori esclusi) e, dall'altro, prevede disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dall'espletamento di procedure e formalità amministrative richieste per l'avvio e l'esercizio di un'attività di servizi (quali l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività; l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica) e l'avvio di un processo di semplificazione amministrativa, per cui gli Stati membri sono tenuti ad esaminare ed eventualmente a semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla.

In secondo luogo, la direttiva servizi impone la immediata soppressione delle misure incompatibili con il diritto comunitario (c.d. lista nera) e una valutazione delle misure potenzialmente restrittive in base a criteri di necessità e proporzionalità (c.d. lista grigia).

Con la legge regionale 7/2008 (**legge comunitaria 2007**), è stato quindi avviato nell'ambito dell'ordinamento regionale un processo di semplificazione amministrativa mediante il censimento e la valutazione della conformità comunitaria ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva servizi dei procedimenti amministrativi previsti da leggi regionali per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio. Al termine delle procedure di censimento e valutazione, con la medesima legge regionale si è sancito l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla direttiva servizi mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione.

Con la legge regionale 13/2009 (**legge comunitaria 2008**), inoltre, è stato innanzitutto disposto l'adeguamento della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui alle L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 alle funzioni previste per tale Sportello dalla Direttiva Servizi, quale unico punto di accesso presso il quale il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività e l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica. Si è prevista, inoltre, la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai

sensi della legge regionale 7/2008 (in particolare, è stata disposta la sostituzione del regime di autorizzazione e la sostituzione con la dichiarazione di inizio attività per l'apertura e al funzionamento dei centri di vacanza per minori, per l'insediamento e l'esercizio di alcune attività artigiane).

Il Capo II provvede dunque ad apportare alla legge regionale 29/2005 una serie di modifiche, finalizzate a rendere più snella la disciplina del commercio, dando attuazione ai principi e ad alcune disposizioni della direttiva servizi, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno decreto).

L'entrata in vigore di tale decreto legislativo rappresenta, cronologicamente, l'ultima tappa del cammino, da parte della legislazione nazionale, verso un ordinamento sempre più marcato di liberalizzazione delle attività economiche e, soprattutto, delle attività commerciali, cammino già intrapreso con il decreto legislativo 114/1998 (cd. decreto Bersani, di riforma del settore del commercio) e, successivamente, con il decreto legge 223/2006 (cd. Bersani bis, finalizzato ad una ulteriore e più marcata liberalizzazione di settori produttivi), convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006. Di tali interventi normativi statali e di alcune significative pronunce della giurisprudenza amministrativa in materia si è voluto tener conto nella stesura dell'articolato.

Le innovazioni apportate riguardano, in sintesi, la materia della programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in attuazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 59/2010; la grande distribuzione (esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1.500); la vendita per corrispondenza e al domicilio; la disciplina dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche; la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, infine, le conseguenti modifiche dei compiti dell'Osservatorio regionale del commercio (istituito con la legge regionale 29/2005) alle innovazioni apportate dal presente disegno di legge alla normativa di settore.

Il **Capo III** del presente disegno di legge dispone l'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Al riguardo occorre premettere che la direttiva 2009/147/CE ha sostituito integralmente la precedente direttiva 79/409/CE (attuata con legge 157/1992), di cui costituisce la versione codificata. Lo Stato ha già provveduto ad adeguare la propria disciplina con la legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2009), disponendo alcune modifiche alla citata legge 157/1992.

Con le norme del Capo in esame, in particolare, si modificano delle disposizioni regionali, introdotte dalla legge 17/2010 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

Il **Capo IV** del presente disegno di legge prevede disposizioni finali, tra cui la comunicazione obbligatoria del testo normativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche comunitarie – ai fini della loro comunicazione alla Commissione Europea.

Si procede ora ad illustrare sinteticamente i contenuti dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1 - Precisa le finalità della legge, indicando le direttive attuate nel disegno di legge regionale, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2

aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Art. 2 - Specifica la finalità del Capo II, indicando gli articoli della direttiva 2006/123/CE attuati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e disponendo l'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno decreto).

Art. 3 - Prevede modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005 con riguardo alle medie strutture di vendita.

Occorre premettere che nella materia della programmazione delle medie e grandi strutture di vendita si è dovuto tenere in considerazione sia l'evoluzione della normativa statale sia la presa di posizione della giurisprudenza in alcune recenti pronunce riguardanti la disciplina regionale del settore.

Già l'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 248/2006, di conversione, con modifiche, del decreto legge 223/2006 ha sancito che *le attività commerciali (vendita e somministrazione) sono svolte senza (...) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale*: proprio ai sensi di tale disposizione, il Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 288/2008, ha statuito che *<<art. 3 del d.l. n. 223/06 convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 248/2006 (il quale), al dichiarato fine di garantire la libera concorrenza in ossequio alla normativa comunitaria, ha espressamente sancito l'inoperatività di limitazioni riferite a quote di mercato predefinite – e conseguentemente di qualsiasi contingentamento – non può non comportare l'abrogazione implicita della divergente previsione di cui all'art. 69 della legge regionale n. 29/2005 (nell'originaria formulazione, in cui si fissavano puntuali percentuali di aumento del numero dei pubblici esercizi in relazione ad uno specifico numero di abitanti), tanto più che con il 1° gennaio 2007 è ormai scaduto anche il termine fissato dal 4° comma per l'adeguamento della normativa regionale ai principi e alle disposizioni succitate>>*.

Di recente, il TAR FVG, con la sentenza n. 145/2011, è intervenuto in merito alla legittimità delle disposizioni regionali (sia regolamentari, sia di legge) inerenti i limiti numerici delle medie strutture di vendita maggiori (cioè con superficie superiore a mq. 400), statuendo che ai sensi delle citate disposizioni, di cui alla legge 248/2006 ed al decreto legislativo 59/2010, sussiste un puntuale *<<divieto di contingentamento, ossia di limitare l'apertura di nuove attività commerciali, stabilendo un numero preciso di autorizzazioni rilasciabili, ovvero di superficie assentibile (criterio tipico di pianificazione commerciale delle grandi strutture)>>*, concludendosi che, in mancanza di esplicito adeguamento delle disposizioni regionali alle fonti di derivazione comunitaria, quali quelle in argomento, la PA è tenuta a dare immediata e diretta applicazione alla più volte citata normativa dello Stato: di conseguenza, è stato dichiarato inapplicabile il disposto di cui all'articolo 12, comma 3, lettere b) e c), della legge regionale 29/2005 e di cui agli articoli 8, comma 2, 18 e l'allegato B del regolamento 069/2007 (attinente la disciplina delle medie e grandi strutture).

Alla luce di tali premesse si procede ad illustrare il contenuto delle modifiche apportate:

- il riferimento finale, nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29/2005, ai parametri numerici di cui al successivo comma 3, lettera b, viene eliminato;
- la lettera b) dell'articolo 12, comma 3, della legge viene sostituita dalla lettera **b)** dell'articolo in esame del DDL, in contemporanea, sia all'eliminazione della programmazione numerica delle medie strutture maggiori, di cui alla successiva lettera **d)**, sia all'introduzione di nuovi criteri e parametri ai sensi della novellata lettera **c)** (ossia, sostitutiva della lettera b) dello stesso articolo 12, comma 4), ricalcati sulla falsariga dell'articolo 69 sempre della legge regionale 29/2005, come modificato dalla legge regionale 13/2008, e stabilendosi la possibilità di determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzativi delle medie strutture maggiori (con superficie di vendita superiore a mq. 400), in ossequio a quanto sancito dall'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): <<4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.>>;

per quanto concerne, infine, l'ampliamento di superficie delle medie strutture maggiori, la lettera **e** elimina il limite del 50 per cento della superficie originaria, oramai privo di *ratio* alla luce della caducazione della programmazione numerica (art. 12, comma 6, della legge regionale 29/2005).

Art. 4 - Prevede modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29/2005 con riguardo alle grandi strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1.500).

Si rinvia alle relazione relativa all'articolo precedente per l'illustrazione della a necessità di apportare modifiche alla materia della programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Per quanto concerne in particolare la grande distribuzione viene innanzitutto eliminato lo strumento del Piano regionale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge, comma che viene sostituito (articolo 4, **comma 1**, lettera **a**) con la fissazione di criteri generali di pianificazione commerciale, basati su elementi essenzialmente di natura urbanistico – ambientale (inclusa la tutela delle bellezze naturali e artistico – architettonico) e di equilibrio delle tipologie di vendita, secondo quanto anche tratteggiato nella citata sentenza del TAR FVG n. 145/2001: di conseguenza, la lettera **b**), riferita ai Piani comunali di settore del commercio, elimina il richiamo al Piano regionale, riallacciandosi ai criteri di cui al nuovo comma 1.

Il comma 3 dell'articolo 15 della legge disciplina il contenuto del regolamento regionale sulle grandi strutture di vendita (attualmente è in vigore il DPR n. 69/2007); la grande innovazione è rappresentata dall'eliminazione della superficie massima ammissibile dei mq 15.000, in contemporanea alla previsione di una pianificazione compatibile, quanto a superficie commerciale, con la specifica pianificazione territoriale (lettera **c**), eliminandosi, di conseguenza, la disposizione relativa alla revisione quadriennale dei contingenti disponibili (lettera **d**), nonché quella attinente le movimentazioni (trasferimenti, ampliamenti, concentrazioni) sempre delle grandi strutture (lettera **f**), in quanto oramai assoggettate alla sola disciplina di cui al comma 1; sempre per tale motivo, le puntuali movimentazioni delle piccole – medie strutture allocabili nelle grandi (lettera **e**) vanno assoggettate alla mera disciplina di principio dei procedimenti amministrativi (citata legge 131/2003).

L'eliminazione del comma 4 dell'articolo 15 della legge è consequenziale all'eliminazione del Piano regionale della grande distribuzione (lettera **g**); mentre i novellati commi 9 e 10 bis (lettere **h** e **i**) adeguano le due specifiche disposizioni dell'articolo 15 alle modifiche fin qui illustrate.

Art. 5 - Prevede modifiche all'articolo 23 della legge regionale 29/2005 in materia di vendita per corrispondenza.

L'articolo in esame individua, quale Comune competente a ricevere la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività: istituto introdotto nell'ordinamento giuridico dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modifiche, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dichiarato dall'articolo 19, comma 4 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, appartenente “alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituente “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, ai sensi della lettera m] del medesimo comma) quello in cui l'operatore intende avviare l'attività e non più quello di residenza o di sede legale dell'impresa (i quali comunque possono anche coincidere).

Art. 6 - Prevede modifiche all'articolo 24 della legge regionale 29/2005 in materia di vendita a domicilio.

Con disposizione analoga a quella prevista dall'articolo precedente, l'articolo in esame individua la competenza a ricevere la Scia in capo al Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività e non più in capo al Comune di residenza o in cui l'impresa ha la sede legale (i quali comunque possono anche coincidere).

Art. 7 - Prevede modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005. Costituisce l'adeguamento della legge regionale 29/2005 al decreto legislativo 59/2010, nella materia precipua del commercio sulle aree pubbliche.

In particolare, si stabilisce che:

– la natura giuridica degli operatori non è più limitata alle ditte individuali ed alle società di persone, ma viene estesa anche alle società di capitali <<regolarmente costituite>>, incluse le società cooperative (articolo 7, comma 1, lettera **a**] modificativa del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005);

– relativamente al titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante (ora Scia – è consentita un'unica Scia per operatore: successiva lettera **c**] sostitutiva del comma 8 dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005), la competenza viene individuata in capo al Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività e non più nel Comune di residenza o di sede legale dell'operatore (articolo 7, comma 1, lettera **b**] modificativa del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005).

Art. 8 - Prevede modifiche all'articolo 48 della legge regionale 29/2005, in materia di mercati.

In particolare, sono soppresse le posizioni di riserva ai titolari di autorizzazioni rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 48, comma 10, della legge regionale 29/2005), in quanto indicative di un ostacolo di carattere protezionistico.

Art. 9 - Prevede modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005 in materia di posteggi nei mercati.

Nel dettaglio, alla lettera **a**) sono soppresse le posizioni di riserva ai titolari di autorizzazioni rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 49, comma 5, della legge regionale 29/2005), in quanto indicative di un ostacolo di carattere protezionistico. Infine, sono limitati a due i posteggi massimi per il medesimo operatore all'interno dello stesso mercato (lettera **b**] dell'articolo 9, modificativa del comma 8 dell'articolo 49 della legge regionale 29/2005).

Art. 10 - Prevede modifiche all'articolo 53 della legge regionale 29/2005 in materia di consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche. Il presente articolo rappresenta un semplice adeguamento tecnico consequenziale alla modifica della disciplina.

Art. 11 - Prevede modifiche all'articolo 67 della legge regionale 29/2005.

Il presente articolo riguarda il settore della somministrazione di alimenti e bevande ed attiene ad adeguamenti del testo legislativo di natura prettamente tecnico – formale (eliminazione della parola <<numero>>).

Art. 12 - Prevede modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005, in materia di Osservatorio regionale del commercio.

Il presente articolo aggiorna i compiti dell'Osservatorio regionale del commercio alle innovazioni apportate dal presente DDL alla normativa di settore; in particolare, il comma 1, lettera **a)** adegua le precipue funzioni di monitoraggio alla nuova disciplina urbanistico – commerciale, a seguito dell'eliminazione del Piano regionale per la grande distribuzione; di conseguenza, viene eliminato il riferimento al parere dell'Osservatorio nella procedura di approvazione del citato Piano regionale (lettera **b)** e vengono del pari eliminati i riferimenti alla sperimentazione della VIT (lettera **c)**, non più congrua alla luce delle innovazioni giurisprudenziali, che impongono una pianificazione del commercio essenzialmente di tipo urbanistico – territoriale, in base a specifica pianificazione settoriale.

La successiva lettera **d)** eleva a quattro i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti in seno all'Osservatorio, al fine di equilibrare il rapporto rappresentativo tra organizzazioni datoriali e sindacati, mentre la lettera **e)** effettua un coordinamento di funzioni, ai fini della trasmissione dei dati e degli atti da parte dei Comuni.

Art. 13 - Specifica la finalità del Capo III, che provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 14 - Prevede una modifica all'articolo 11, comma 1 ter, della legge regionale 14/2007 (Legge comunitaria 2006), introducendo, nella norma (di derivazione comunitaria) che disciplina le deroghe ai divieti e alle limitazioni in materia di caccia, un esplicito rinvio all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 14/2007, recante in particolare la previsione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), ora denominato Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA).

Art. 15 - Prevede una modifica all'articolo 30 della legge regionale 6/2008, in materia di annotazioni sul tesserino regionale di caccia, al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari della direttiva 2009/147/CE (cd. direttiva "Uccelli") in materia di controlli degli abbattimenti.

Art. 16 - Stabilisce l'invio della legge e dei relativi regolamenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione alla Commissione Europea.

Art. 17 – Dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Si confida nel voto favorevole di codesto onorevole Consiglio.

INDICE

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1 – *(Finalità della legge)*

Capo II

Attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di commercio

Art. 2 – *(Finalità)*

Art. 3 – *(Modifiche all'art. 12 della legge regionale 29/2005)*

Art. 4 – *(Modifiche all'art. 15 della legge regionale 29/2005)*

Art. 5 – *(Modifica all'art. 23 della legge regionale 29/2005)*

Art. 6 – *(Modifica all'art. 24 della legge regionale 29/2005)*

Art. 7 – *(Modifiche all'art. 42 della legge regionale 29/2005)*

Art. 8 – *(Modifica all'art. 48 della legge regionale 29/2005)*

Art. 9 – *(Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005)*

Art. 10 – *(Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 29/2005)*

Art. 11 – *(Modifica all'art. 67 della legge regionale 29/2005)*

Art. 12 – *(Modifiche all'art. 84 della legge regionale 29/2005)*

Capo III

Adeguamento alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici

Art. 13 – *(Finalità)*

Art. 14 – *(Modifica all'art. 11 della legge regionale 14/2007)*

Art. 15 – *(Modifica all'art. 30 della legge regionale 6/2008)*

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 16 – *(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

Art. 17 – *(Entrata in vigore)*

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)

**CAPO I
ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO**

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

**CAPO II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
IN MATERIA DI COMMERCIO**

Art. 2
(Finalità)

1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno decreto).

Art. 3
(Modifiche all'art. 12 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: <<e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b).>> sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.>>;

c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;

2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.>>;

d) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>.

Art. 4

(Modifiche all'art. 15 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico – culturale e di viabilità;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.>>;

b) al comma 2, le parole <<in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto di quanto sancito al comma 1.>>;

c) alla lettera b) del comma 3, le parole <<nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo

settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1>>;

d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente: << e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione>>;

f) la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g) il comma 4 è abrogato;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.>>;

i) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica>>.

Art. 5

(Modifica all'art. 23 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005, le parole << comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale>> sono sostituite dalla seguenti: <<comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività>>.

Art. 6

(Modifica all'art. 24 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005, le parole << comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale>> sono sostituite dalla seguenti: <<comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività>>.

Art. 7

(Modifiche all'art. 42 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << società in nome collettivo, società in accomandita semplice>> sono sostituite dalla seguenti: <<società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante e' sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.>>;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.>>.

Art. 8

(Modifica all'art. 48 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 10 dell'articolo 48 della legge regionale 29/2005 le parole << e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole <<, rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse;

b) al comma 8, le parole << a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due >>.

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 53 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 53

(Consistenza degli esercizi)

<<1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.>>.

Art. 11

(Modifica all'art. 67 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 le parole <<del numero>> sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche all'art. 84 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in

variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura>>;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole: <<commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

c) i commi 1 ter e 1 quater sono abrogati;

d) alla lettera e) del comma 3, la parola: <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<quattro>>;

e) al comma 4, le parole: <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.

CAPO III

ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 13 (Finalità)

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Art. 14 (Modifica all'art. 11 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007 dopo le parole "rilasciare direttamente" sono inserite le seguenti: ", con il procedimento di cui all'articolo 6, comma 7,".

Art. 15 (Modifica all'art. 30 della legge regionale 6/2008)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
"3 bis. Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati ovvero, negli altri casi, prima di raccogliere la fauna abbattuta."

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qua trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;

- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- La legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 7 aprile 2004.

- La legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è pubblicata sul supplemento straordinario Bollettino Ufficiale Regionale n. 25 del 9 dicembre 2005.

- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 376 del 27 dicembre 2006.

-La legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 25 del 20 giugno 2007.

- La legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 12 del 19 marzo 2008.

-La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L20 del 26 gennaio 2010.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE è il seguente:

Art. 14

(Requisiti vietati)

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

- a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;
- 3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
- 4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;
- 5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
- 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;
- 7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;
- 8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Art. 15

(Requisiti da valutare)

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.
2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
 - a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
 - b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
 - c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
 - d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
 - e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
 - f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
 - g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
 - h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
- a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
 - b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.
5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:
- a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
 - b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.
6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle. Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 12

(Medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a denuncia di inizio attività al Comune.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato al possesso del titolo abilitativo edilizio e all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e l'Assemblea delle Autonomie locali, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:
 - a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) *determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.*

4. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 3, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:

a) *urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonché all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;*

b) *commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:*

1) *la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;*

2) *i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;*

3) *i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;*

4) *l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.*

c) **ABROGATA**

5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.

6. *Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>*

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 15

(Strumenti di pianificazione commerciale)

1. *La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:*

1) *tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico – culturale e di viabilità;*

2) *tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.*

2. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio *nel rispetto di quanto sancito al comma 1.*

2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.

3. Con regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui

all'articolo 84, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni e delle Province, sentita la Commissione consiliare competente e l'Assemblea delle Autonomie locali:

a) elabora un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, con l'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) definisce i contenuti del Piano comunale di settore del commercio riguardanti in particolare: la delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; l'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico e delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7; la determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, *nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1;*

c) stabilisce la dotazione di parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali anche in deroga alle vigenti procedure per la revisione degli strumenti urbanistici regionali;

d) ABROGATA ;

e) *determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;*

f) ABROGATA;

g) determina il rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

4. ABROGATO.

5. I Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio anche in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio una volta approvato dai singoli Consigli comunali e' trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, puo' esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con le norme vigenti o le previsioni infrastrutturali dello strumento di programmazione urbanistica regionale vigente. Fatta eccezione per i Comuni montani di cui all'allegato B, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, e' fissata nel limite di 30.000 abitanti.

6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non e' ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. *L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.*

10. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

10 bis. *La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.>>*

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 23

(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)

<<1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a denuncia di inizio attività al *comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività>>*.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 24

(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

<<1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a denuncia di inizio attività al *Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.>>*.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 42, commi 1, 4 e 8, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 42

(Autorizzazione amministrativa)

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, *società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative>>*:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

OMISSIS

4. *L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante e' sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.*

OMISSIS

8. *L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.*

OMISSIS>>

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 48, comma 10, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 48

(Disposizioni relative ai mercati)

10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive.>>.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 49, commi 5 e 8, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 49

(Posteggi)

OMISSIS

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

OMISSIS

8. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica *all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due* aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

OMISSIS>>.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Art. 67

(Tipologia degli esercizi)

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.>>.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005, come modificato dal del presente articolo, è il seguente:

<<Articolo 84

(Osservatorio regionale del commercio)

1. E' istituito, quale organismo permanente, l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle Attività produttive, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero rese disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;

a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;

c) esprimere i pareri di cui agli articoli 12, comma 3, 15, *comma 3*, e 19, comma 5;

d) verificare mediante riunioni bimestrali i monitoraggi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di valutare le dinamiche evolutive delle grandi strutture di vendita;

d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.

1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

1 ter. **ABROGATO.**

1 quater. **ABROGATO.**

2. L'Osservatorio regionale del commercio e' composto dall'Assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo sostituto, con funzioni di presidente, nonché dal Direttore centrale competente in materia di commercio o da un suo sostituto e dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità' e infrastrutture di trasporto o da un suo sostituto, che ne fanno parte di diritto.

3. Il collegio e' integrato dai seguenti componenti, nominati ogni cinque anni con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione giuntale:

a) un rappresentante dell'Associazione dei Comuni;

b) un rappresentante dell'Associazione delle Province;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative;

c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;

- d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;
- e) *quattro* rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;
- g) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, *lettere a) e a bis*), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.
5. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i CAT, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera b), ovvero provvede al monitoraggio mediante raccolta di atti cartacei o utilizzando sistemi informatizzati direttamente tramite convenzione, o già attivati presso altri organismi pubblici.
6. La Direzione centrale competente in materia di commercio assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio regionale del commercio.
7. La mancata comunicazione dei dati, di cui ai commi 4 e 5, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, fino all'adempimento di tale obbligo.>>.

Note all'articolo 13

- Per il testo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) vedi nota all'articolo 1.
- Per il testo della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) vedi nota all'articolo 1.
- Per il testo della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici vedi nota all'articolo 1.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007, come modificato dal del presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Estensione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento e' trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996. L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, puo' rilasciare direttamente , con il procedimento di cui all'articolo 6, comma 7, i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.

1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia puo' motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.

1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attivita' provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.

1 sexies. L'attivita' venatoria di cui al comma 1 quinquies e' consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed e' esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.

1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalita' previste dall'articolo 6, e' subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attivita' venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008, come modificato dal del presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Tesserino regionale di caccia)

1. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, e' necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validita'.

2. Il tesserino regionale di caccia e' un permesso rilasciato annualmente dalla Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantita' di fauna prelevata giornalmente.

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati ovvero, negli altri casi, prima di raccogliere la fauna abbattuta.

4. Il tesserino regionale di caccia e' valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia e' subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformita' alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non e' necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validita', il tesserino regionale di caccia e' restituito secondo le modalita' disciplinate dalla Provincia competente per territorio.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE